

## REGOLAMENTO (UE) N. 658/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2013

## che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1223/2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(2)</sup>, si applicherà a partire dall'11 luglio 2013.
- (2) Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono stati modificati dalla direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione <sup>(3)</sup> dopo l'adozione del regolamento, mediante l'inclusione di una sostanza di tintura per capelli nell'allegato II, di 26 sostanze di tintura per capelli nell'allegato III, parte prima, nonché la modifica della concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito per due sostanze di tintura per capelli nell'allegato III, parte prima. È opportuno che tali modifiche si riflettano nel regolamento (CE) n. 1223/2009.

(3) Conformemente alla direttiva di esecuzione 2012/21/UE, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi a tale direttiva a decorrere dal 1° settembre 2013. Il presente regolamento deve pertanto essere applicato a decorrere da tale data.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.2012, pag. 8.

